


Settore Segreteria Generale
Staff Legale
 Rep.n. 16 DEL 14.04.2016

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA
 Proposta n. 66 del 15.04.2015



INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

in data _____ Prot. N° _____

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

COMUNE DI PARTINICO

ORIGINALE

Provincia di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

Deliberazione della Giunta Municipale

N. <u>61</u> del Reg. Data <u>19.04.2016</u>	OGGETTO	Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo avverso atto di citazione dei Sigg. <u>Manlio B...</u> e <u>Gennaro R...</u> n. q. di genitori del minore <u>...</u> . Nomina legale
<u>Parte riservata alla Ragioneria</u> Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE Visto l'Assessore: _____

L'anno duemila sedici il giorno Dieciante del mese di Aprile alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRES.	ASS.
1)	Sindaco	Lo Biundo Salvatore	X	
2)	Assessore	Denaro Giovanni		X
3)	Assessore	Campione Diego Fernando		X
4)	Assessore	Pantaleo Giovanni		X
5)	Assessore	Provenzano Giovanni	X	
6)	Assessore	Albiolo Gioacchino	X	
7)	Assessore	Di Trapani Giusy	X	
			<u>4</u>	<u>3</u>

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *D.ssa Antonella Spataro*.
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo avverso atto di citazione dei Sigg. M. B. e G. P. n. q. di genitori del minore: . Nomina legale

Proposta di deliberazione Staff Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Premesso che con atto di citazione notificato al Comune di Partinico in data 02/02/2016, ed assunto al Prot. gen. al n. 1349 del 03/02/2016, i Sigg. M. B. e G. P. citano il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore all'udienza che si terrà in data 18/05/2016 avanti il Tribunale di Palermo, per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti dal proprio figlio Mattina Alessio, per l'improvvisa aggressione da parte di un cane randagio, mentre percorreva a piedi la Via Mulini.

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio avverso l'atto di citazione sopra richiamato, per resistere alle pretese avanzate i Sigg. M. B. e G. P., conferendo incarico legale.


PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo all'udienza del 18/05/2016 avverso l'atto di citazione dei Sigg. M. B. e G. P.
- 2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nel presente giudizio l'Avvocatura Comunale, conferendo al legale incaricato procura speciale,.

Partinico, li _____

Il Responsabile dell'Ufficio
D.ssa Scalia Anita



Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale
Dr. Giuseppe Misuraca



La Giunta Comunale
VISTA la superiore proposta,
Visti i pareri favorevoli espressi,
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA


- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale nel giudizio sopra indicato l'Avv. Paolo Saravona, Avvocatura Comunale, conferendo allo stesso, procura speciale.


LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di costituirsi nel predetto giudizio entro i termini processuali
Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa,

Delibera

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.





STUDIO LEGALE
Avv. CHRISTIAN ALESSI
Via J.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax 0918902042
e-mail christian@studiolegalealessi.it
PEC: studiolegalealessi@cert.postecert.it
www.studiolegalealessi.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 61 DEL 11.02.2016
TRIBUNALE DI PALERMO
ATTO DI CITAZIONE

I sigg.ri **Ma** e **Be**, nato a Partinico il 12.12.1978, cod. fisc. MTTST170X2AG190 e **G**, nata a Partinico il 12.12.1978, cod. fisc. CLLST170X2AG190, entrambi residenti in via Verga, 42, esercenti la potestà genitoriale sul minore **M**, nato a Partinico il 12.12.1978, cod. fisc. MTTST170X2AG190, elettivamente domiciliati in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G), dal quale sono rappresentati e difesi per mandato in calce del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042

CITANO

Il **Comune di Partinico**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Partinico, p.zza Umberto I, cod. fisc.0060192082, PEC: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

a comparire innanzi al Tribunale Civile di Palermo per l'udienza del **18 maggio 2016**, ore legali, nei locali di Sue solite sedute siti in Palermo, p.zza Vittorio Emanuele con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti domande per la cui intelligenza si premette:

FATTO

A) Addì 6 luglio 2014, alle ore 21:00 circa, il minore **M**, percorreva tranquillamente la piazza Vittorio Emanuele, nell'abitato di Partinico, adiacente la Villa Margherita, quando giunto all'incrocio con la via Mulini veniva aggredito da un cane randagio.
Improvvisamente, il cane di media taglia si avventava contro il **M**, lo



aggrediva e lo azzannava alle gambe e nella sfera intima.

B) A seguito del violento attacco, il sig. M. . riportava gravissime lesioni e per l'effetto veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del P.O. Civico di Partinico ove veniva diagnosticato *"trauma contusivo con flec scroto sx con idrocele consensuale a seguito di morso di cane randagio"*. Veniva, inoltre, sottoposto a visita medica ed accertamenti ETGrafici che evidenziavano la seguente diagnosi *"si apprezza disomogeneità ed ispessimento delle tuniche scrotali a sinistra con sottile raccolta fluida tra le stesse tuniche; coesiste modesto idrocele sinistro con didimo ed epididimo omolaterali esenti, in atto da alterazioni strutturali apprezzabili alla metodica..."*.

Il M. . veniva, dunque, medicato e gli venivano applicati punti di sutura sulla ferita, rimossi in data 18.7.2014 presso l'ambulatorio di Chirurgia del P.O. Civico di Partinico.

C) Sottoposto, infine, a distanza di tempo, a valutazione medico-legale, di parte esperita dal dott. Daniele Alessi, lo stesso evidenziava *"pregiudizio estetico complessivo lieve"* e tenuto conto delle Tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano, al N. residuava un danno biologico permanente del 5% e una I.T.T. di gg.10.

Con racc. a/r del 31 luglio 2014 gli attori provvedevano a mettere in mora il Comune di Partinico quale ente responsabile del controllo dei cani vaganti sulle strade ma, alla predetta richiesta il Comune di Partinico rispondeva con nota del 18.9.2014 prot. n. 15143 ove negava la richiesta di risarcimento del danno, affermando che *"in base alle modalità di tempi e luogo e dalle circostanze descritte nella richiesta, non è desumibile la natura di randagio del cane che si asserisce abbia causato lesioni alle gambe al minore M."*.

Successivamente, in data 14 settembre 2015, veniva inoltrata proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014, ma la parte invitata, nonostante regolare notifica dell'avviso di convocazione, non ha risposto né ha dato alcuna giustificazione al mancato invito. Pertanto, vista l'impossibilità di comporre la lite per mancata risposta ingiustificata del Comune di Partinico, può ben essere dichiarata la procedibilità

in sede giudiziaria della richiesta di risarcimento.

I fatti sopra esposti legittimano gli attori a chiedere il risarcimento del danno che è stato cagionato al minore Mattina Alessio, affidando le sue ragioni ai seguenti motivi di

DIRITTO

Alla luce dei fatti descritti è evidente come la fattispecie concreta che ci occupa debba essere ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 2043 cod. civ..

1) Responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex L. 281/1991

La Legge n. 281/1991 affida alle amministrazioni comunali il dovere di prevenire il fenomeno del randagismo, con l'istituzione dei c.d. "rifugi municipali" per cani, strutture atte a prevenire il verificarsi di episodi dannosi per il cittadino, a causa del comportamento tenuto dai cani randagi.

Il Comune di Partinico, nel caso di specie, ha ommesso di adottare i provvedimenti e le cautele necessarie idonee a rimuovere il potenziale pericolo per i passanti, rappresentato dai cani randagi.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che *"i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti spettano ai Comuni, tenuti in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti colti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza. Il Comune risponde delle aggressioni subite dal cittadino dai cani randagi. Spettano, infatti, all'ente locale i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo degli animali vaganti, smarriti o scomparsi"* (Cass. Civ. n. 17528/2011; conf. Cass. Civ. n. 10190/2010).

La responsabilità dell'ente convenuto è riconducibile, inoltre, alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integrano il principio del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c. atteso che *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*, ne consegue che *"in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa*

si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore preso in considerazione" (Cass. Civ. n. 3462/2007).

Tale tesi si fonda sulla considerazione che l'ente pubblico è tenuto ad un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, volto, tra l'altro, ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione delle funzioni ad esso attribuite.

Tale comportamento rientra, peraltro, nel generale obbligo di buona fede e correttezza, espressione del principio di solidarietà sociale costituzionalmente garantito, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, risultante da obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui.

Siffatti principi trovano applicazione anche in tema di danni da randagismo: in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto dall'ente pubblico e della condotta mantenuta assume rilievo decisivo, e il nesso di causalità relativamente ai danni conseguenti a quest'ultimo rimane presuntivamente provato.

Invero, l'ente convenuto dovrà dimostrare anche che ha posto in essere delle cautele tali da impedire che il danno si verificasse.

La responsabilità del fatto va invero attribuita all'Ente in applicazione del principio generale del *neminem laedere* ex art.2043 c.c., e consistendo il fatto colposo nel aver omesso e trascurato l'amministrazione di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. Il cane randagio infatti aggressivo dell'uomo costituisce in sostanza per l'utente della pubblica via, un'insidia non prevedibile né evitabile, in definitiva un pericolo occulto di cui la P.A. non può non essere chiamata a rispondere.

Se così non fosse peraltro, il danneggiato non avrebbe alcuna tutela da eventi simili (aggressione di cane o altro animale randagio), non emergendo dalle norme altro soggetto passivo cui imputare il fatto ed il conseguente risarcimento.

2) *Quantum debeatur*

Per quanto riguarda il calcolo del danno prodotto e tenuto conto delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, al minore *Mattia Alessi* residua un danno biologico permanente del 5% e una I.T.T. di gg. 15, con conseguente ammontare dei danni pari a complessivi euro 14.013,00, composto da euro 12.803,00 per il danno biologico; euro 960,00 per ITT inclusi euro 250,00 per spese mediche documentate tenuto conto di una personalizzazione del danno pari al 50% tenuto conto della giovane età del *Mattia* e della particolare lesione subita alle parti intime e nell'età evolutiva.

Per quanto esposto ed ogni altro motivo, è necessario istruire il presente giudizio per chiedere che

VOGLIA L'ON.LE GIUDICE

- *Rejectis adversis*;
- Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa, ex art. 2043 cod. civ., è esclusivamente imputabile a fatto e colpa del Comune di Partinico in persona del suo legale rapp.te pro-tempore.
- Per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona del legale rapp.te pro-tempore al risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dal minore *Mattia Alessi* e per l'effetto condannare l'Ente Convenuto in favore dei sigg. *Mattia Benedetto* e *Giuseppe Rosalia* n.q., alla liquidazione nella complessiva somma di euro **14.013,00** come sopra determinata, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.
- Disporre CTU medico-legale per accertare la natura e l'entità del danno alla salute riportato dal minore *Mattia Alessi* nell'occorso incidente.
- Con riserva di dedurre ulteriormente, produrre documenti, articolare ogni altro mezzo di prova e di indicare testi in corso di causa in esito al comportamento processuale di controparte.

- Salvis juribus.

Partinico, li 2 febbraio 2016

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 14.013,00 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 237,00.

avv. Christian Alessi

Christian Alessi



IL SINDACO
Dott. Salvatore Lo Biundo

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20-04-2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91));

Data 19-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il responsabile del procedimento

